

La sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo/30 aprile 2015: rivalutazione delle pensioni per scaglioni. Disomogeneità tra sistema di calcolo retributivo e contributivo.

Ad integrazione delle mie note del 15 maggio scorso sulla sentenza in oggetto, allo scopo di sgombrare il campo dall'utilizzo strumentalmente e tecnicamente improprio e scorretto di alcuni principi e criteri, ritengo opportuno ed utile aggiungere quanto segue.

Il sistema di rivalutazione delle pensioni di cui all'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1968, n. 448, così come applicato con l'art. 69, comma 1, della legge 23 settembre 2000, n.388, è attuativo del principio costituzionale, ribadito dalla Corte con la sentenza in oggetto, di mantenimento nel tempo della proporzionalità delle pensioni alla quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36, comma 1, Cost.) e di adeguatezza alle esigenze di vita (art. 38, comma 2, Cost), da intendersi, quest'ultima, non come adeguatezza a minimi vitali, bensì alle esigenze di cui al servizio attivo, pur non volendo dire ciò coincidenza della pensione con l'ultima retribuzione percepita.

La proporzionalità, cosiccome la progressività sui redditi ai fini della relativa imposta, si realizza mediante il sistema per scaglioni.

Vale a dire che la pensione viene ripartita, per l'appunto, in scaglioni di importo a ciascuno dei quali si applica una percentuale di rivalutazione di appartenenza, decrescente per scaglioni di importo crescenti.

Tale sistema si differenzia da quello di proporzionalità per classi, secondo cui si applica (o non si applica) un'unica aliquota percentuale di rivalutazione in funzione dell'intero importo complessivo.

Al contrario, con il sistema per scaglioni, la rivalutazione è data dalla somma delle rivalutazioni decrescenti calcolate su ogni singolo scaglione crescente.

Così come, dunque, nell'ordinamento tributario nessun importo di reddito sfugge all'imposizione in misura progressivamente crescente al crescere del reddito stesso, nell'ordinamento pensionistico nessun importo di pensione, nel rispetto dei principi costituzionali di universalità e di proporzionalità, può e deve sfuggire alla rivalutazione secondo l'andamento del costo della vita, sebbene in misura progressivamente decrescente al crescere dell'importo della pensione stessa.

In altri termini, azzerare la rivalutazione in base all'entità complessiva del trattamento di quiescenza non risponde né al principio costituzionale di universalità né a quello di proporzionalità di tale rivalutazione: principi di cui si può ammettere legittimamente la mancata applicazione solo in via eccezionale (non certamente per sette volte di seguito) e per brevi periodi di tempo (al massimo per un anno).

Altrettanto strumentalmente e tecnicamente improprio e scorretto è porre a confronto pensioni calcolate con il sistema a ripartizione (sistema retributivo) con pensioni calcolate con il sistema a capitalizzazione (sistema contributivo).

Nel primo caso, infatti, i contributi previdenziali versati da e per ciascun lavoratore servono, indistintamente nel loro insieme, a pagare tutte le pensioni correnti e non appartengono o sono di pertinenza individuale del singolo lavoratore contribuente.

Nel secondo caso, invece, tali contributi servono a formare un montante che genera le risorse destinate al pagamento della pensione di ciascun, singolo, contribuente (***defined contribution***).

Solo nel secondo caso, quindi, è possibile e corretto un raffronto fra il trattamento di quiescenza ed il montante contributivo destinato a finanziarlo.

Raffronto, viceversa, impossibile e scorretto nel primo caso, poiché, come detto, non esiste, per definizione, un montante contributivo attribuibile a ciascun, singolo lavoratore, bensì un unitario ed unico, nonché indistinto, montante complessivo da utilizzarsi per pagare tutte le pensioni di quel periodo: ciò corrispondentemente alla locuzione inglese, non di ***defined contribution***, bensì di ***pay as you go*** .

18 maggio 2015

Avv. Massimo Rossetti